

LEGGE 328/2000

Nell'articolo "I punti caldi dell'assistenza", apparso sul n. 12/2001 della rivista da Lei diretta, Marcella Salvatore afferma che la caratteristica della legge 328/2000 "è quella di aver imposto una serie di cambiamenti ad alcuni punti cruciali della politica dell'assistenza del nostro paese".

Ma dove l'ha letto? Com'è possibile affermare che la legge 328/2000 impone qualcosa quando non è previsto alcun obbligo da parte degli enti gestori dei servizi salvo la prosecuzione dell'erogazione, in atto da molti anni, delle erogazioni economiche a carattere permanente a favore di invalidi civili, ciechi e sordi e la istituzione, anche solo formale dei servizi indicati al 4° comma dell'art. 22?

In realtà, la legge 328/2000 non stabilisce nessun diritto esigibile; pertanto non impone nulla ed i Comuni possono continuare a non mettere in atto nemmeno i servizi indispensabili per coloro che, in assenza di prestazioni assistenziali, muoiono come è il caso dei bambini senza famiglia e degli handicappati intellettivi adulti privi di sostegno familiare e con limitata o nulla autonomia.

Purtroppo, la legge 328/2000 non solo non prevede alcun diritto esigibile, ma cnicamente cancella le ancora parzialmente valide disposizioni contenute nel regio decreto 6535 del 1889 (112 anni fa!).

Pertanto, dopo l'entrata in vigore della legge 328/2000, per ottenere un ricovero di emergenza di un bambino o di un sog-

getto non autonomo a causa di un serio handicap intellettuale, occorre far riferimento all'art. 154 del regio decreto 773/1931, e cioè al testo unico relativo alla pubblica sicurezza!

Fra l'altro, il 5° comma dell'art. 8 della legge 328/2000 concede alle Regioni la facoltà di conservare alle Provincie la competenza in merito all'assistenza ai minori nati fuori del matrimonio, mentre, in base alle altre disposizioni della stessa legge, l'assistenza ai minori nati nel matrimonio è attribuita alla competenza (discrezionale) dei Comuni.

Di conseguenza è destituita di ogni fondamento anche la seguente affermazione della Salvatore, secondo cui "uno dei punti centrali è nel fatto che il sistema promette risposte personalizzate ai diversi bisogni di assistenza - per intenderci: sussidi economici, dei quali la legge prevede il riordino, e servizi per gli anziani, per le famiglie che assistono non autosufficienti, inserimenti individuali per disabili, ecc."

A parte il riordino dei trattamenti economici per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordi (v. sopra), ma dov'è mai scritto che la legge promette e cioè si impegna a fornire qualcosa? La legge 328/2000 elenca una serie di interventi, ma garantisce ai cittadini un bel niente!

Al riguardo ricordo che nella seduta del Senato del 18 luglio 2000 il Sottosegretario al tesoro On. Gianfranco Morgando, ha dichiarato che, ad esclusione delle erogazioni di natura pensionistica, le prestazioni previste dal disegno di legge n. 4641, ora legge 328/2000 "non formano oggetto di diritti soggettivi per cui l'entità delle

stesse sarà determinata in relazione alle disponibilità del Fondo" e cioè degli stanziamenti che verranno previsti.

La assoluta assenza di diritti esigibili è confermata, inoltre, dal dibattito svoltosi alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2000 in cui vennero respinti gli emendamenti (identici) presentati dagli On. Diego Novelli e Tiziana Valpiana così formulati "Com'è stabilito dagli articoli seguenti, gli interventi e servizi sociali si distinguono in obbligatori e facoltativi".

Di conseguenza tutti gli interventi della legge 328/2000 sono facoltativi. Preciso, altresì, che "priorità" non significa "diritto" e che nessuna specificazione è contenuta nelle parole "livelli essenziali delle prestazioni" elencate nell'art. 22 della legge in oggetto.

Ciò premesso, risulta evidente che anche le affermazioni di Alfonsina Rinaldi non trovano alcuna conferma nelle disposizioni della legge 328/2000 per il semplice fatto che non vi sono norme che garantiscono diritti esigibili per i cittadini e obbligano i Comuni a istituire i servizi occorrenti per le persone ed i nuclei familiari in gravi difficoltà e privi dei mezzi per fronteggiarle.

Per quanto riguarda l'estensione degli interventi, previsti in via discrezionale dalla legge 328/2000 a tutti i cittadini, vorrei solo precisare che, mentre la sanità, la scuola, i trasporti ecc., sono servizi dovuti a tutta la popolazione, sarebbe assurdo prevedere a favore di tutti i cittadini i servizi di assistenza relativi all'adozione, all'affidamento familiare a scopo

educativo, alle comunità alloggio, agli istituti di ricovero, ai centri diurni per handicappati intellettivi con limitata o nulla autonomia, alle prestazioni rivolte alle prostitute, ai senza fissa dimora, ai carcerati, ecc.

Mi permetto anche di ricordare, visto che nulla dicono al riguardo né Marcella Salvatore, né Alfonsina Rinaldi, che la legge 328/2000 prevede la sottrazione all'esclusiva destinazione dei poveri dei patrimoni delle Ipad ed ex Ipad ammontanti a 107-140 miliardi.

Un'ultima questione, a mio avviso molto importante.

La legge 328/2000 contiene norme dirette a consolidare l'attuale prassi in base alla quale, violando le leggi e negando la loro dignità, gli anziani cronici non autosufficienti ed i malati di Alzheimer vengono, spesso in modo brutale, trasferiti dalla competenza del Servizio sanitario nazionale a quella dell'assistenza, come se essere inguaribili significasse essere incurabili o poco curabili.

Significativo è quanto scrive al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale nella pubblicazione "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ottobre 2000: "Si pensi che nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spesa sostenuto per la 'cura' di un componente affetto da una malattia cronica".

E' questa un'altra conferma della necessità di agire nei confronti dei settori fondamentali della vita civile (sanità, scuola, ecc.) affinché svolgano le

loro funzioni anche a favore dei più deboli.

Purtroppo quasi nessuno interviene affinché siano rispettate le esigenze ed i diritti dei vecchi malati; molti, anzi, lodano la legge 328/2000 che va nella direzione opposta.

Se i mezzi di informazione forniscono notizie fuorvianti sulla legge 328/2000, è molto probabile che si ripeta quel che è successo con la legge quadro sull'handicap n. 104/1992. Dopo l'euforia dei primi tempi, che aveva coinvolto i soggetti con handicap, i loro congiunti, gli operatori, i volontari, i responsabili delle associazioni di tutela, euforia dovuta al fatto che le disposizioni erano ritenute innovative e portatrici di diritti, sono arrivate le delusioni, dolorosissime soprattutto per le persone non autosufficienti e per i loro familiari, in quanto non erano riconosciuti diritti di sorta.

A seguito di ciò, si è creato un clima di ampia sfiducia verso le istituzioni per cui adesso, quasi sempre, vengono ricercate soluzioni caso per caso, comprese quelle di emarginazione vera e propria, ad esempio il ricovero in istituti di vecchio stampo.

Confidando in una presa di posizione oggettiva sulla legge 328/2000 da parte della rivista da Lei diretta, Le porgo cordiali saluti.

Francesco Santanera
C.S.A. Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti